

Codice A1504A

D.D. 23 gennaio 2018, n. 46

Approvazione nuova composizione delle commissioni esaminatrici nominate dalla Regione Piemonte al termine dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS).

Premesso che

Con Accordo n. 222 del 2 marzo 2000 – allegato B, la conferenza unificata Stato-Regioni ha individuato i criteri minimi per la composizione delle commissioni esaminatrici istituite dalle Regioni al termine dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) che in particolare prevedono un presidente, due docenti del corso e due esperti del mondo del lavoro che abbiano attinenza con il profilo del corso;

al fine di dare attuazione alle indicazioni dell'Accordo di cui sopra, la Regione Piemonte, con D.G.R. n. 44-8454 del 17 febbraio 2003 ha emanato un avviso pubblico per la costituzione di un elenco di esperti disponibili a far parte delle suddette commissioni esaminatrici, in possesso di requisiti specifici;

la successiva D.G.R. n. 28-11067 del 24 novembre 2003, ha riaperto i termini per la presentazione delle candidature degli esperti e contestualmente pubblicato un ulteriore avviso per la composizione di un elenco di docenti universitari esperti, individuati per svolgere le funzioni di Presidente di commissione;

la medesima D.G.R., nell'ALLEGATO 1, indica la seguente composizione:

- il presidente è un un docente rappresentante di una facoltà universitaria con professionalità coerente con il profilo del corso - non coinvolto nella realizzazione del progetto formativo in esame;
- i due membri, individuati tra i docenti del corso, proposti dal direttore dello stesso, sono rispettivamente rappresentanti della scuola e della formazione professionale;
- i due esperti sono rappresentanti del mondo del lavoro e delle professioni che abbiano in concreto seguito il progetto formativo (in possesso di un diploma di scuola media superiore o titolo superiore e di una esperienza lavorativa, attinente al profilo del corso, di almeno 5 anni).

Dato atto

Che il DPCM 25 gennaio 2008 "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori" nel riordinare la normativa inerente gli IFTS ha fornito nuove indicazioni meno stringenti rispetto alla composizione delle commissioni esaminatrici, le quali devono assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'università, della formazione professionale ed esperti del mondo del lavoro;

Che il citato DPCM demanda alla Regione la definizione delle modalità per la costituzione delle commissioni nonché le indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite e la relativa certificazione, ai fini della spendibilità dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi in ambito nazionale e dell'Unione europea;

Rilevato necessario ridefinire alla luce del DPCM citato la composizione delle commissioni d'esame per i corsi IFTS in Piemonte in quanto le indicazioni della D.G.R. 28-11067 del 2003 non sono più applicabili;

Considerato

che con D.G.R. 31-2441 del 27/07/2011, in attuazione della L.R. 22/2009, art. 59, la Regione Piemonte ha introdotto la “Nuova disciplina sulle commissioni esaminatrici” per gli esami di qualifica della formazione professionale, riducendo il numero dei componenti a sole tre persone, rispettivamente un Presidente, un esperto della formazione e un esperto del mondo del lavoro;

Che con la nuova disciplina sono stati istituiti due elenchi a seguito di avviso pubblico, rispettivamente l’elenco regionale dei presidenti e l’elenco regionale degli esperti del mondo del lavoro, suddiviso per aree professionali;

Valutato

che l’attuale sistema di nomina e di composizione delle commissioni esaminatrici dei corsi di qualifica della formazione professionale si presta ad essere applicato anche alle commissioni d’esame dei corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, per ragioni di economicità e coerenza interna del sistema;

Ritenuto opportuno pertanto stabilire che la composizione della commissione esaminatrice in esito ai corsi IFTS di nomina regionale è così composta, in coerenza con il DPCM 25 gennaio 2008, Art. 10, comma 3:

- 1 presidente nominato dalla Regione tra i nominativi inseriti nell’elenco regionale relativo;
- 1 esperto del mondo del lavoro inserito in un’area professionale che abbia attinenza con il profilo del corso;
- 3 esperti della formazione, designati dall’agenzia formativa del Polo formativo, tra i docenti del corso, secondo le seguenti indicazioni:
 - o 1 docente rappresentante dell’Università;
 - o 1 docente rappresentante della Scuola;
 - o 1 docente rappresentante dell’Agenzia formativa;

tutto ciò premesso,

Visti

Gli artt. 4 e 16 del d.lgs. 165/2001;

gli artt. 17 e 18 della l.r. 23/2008;

IL DIRIGENTE

Di stabilire, in coerenza con il DPCM 25 gennaio 2008, Art. 10, comma 3 e con la disciplina regionale in materia di commissioni, che la composizione della commissione esaminatrice in esito ai corsi IFTS di nomina regionale è così composta:

- 1 presidente nominato dalla Regione tra i nominativi inseriti nell’elenco regionale relativo;
- 1 esperto del mondo del lavoro inserito in un’area professionale che abbia attinenza con il profilo del corso;
- 3 esperti della formazione, designati dall’agenzia formativa del Polo formativo, tra i docenti del corso, secondo le seguenti indicazioni:

- 1 docente rappresentante dell'Università;
- 1 docente rappresentante della Scuola;
- 1 docente rappresentante dell'Agenzia formativa;

La presente determinazione verrà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 e non è soggetta a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013.

LA DIRIGENTE DEL SETTORE
Standard formativi e orientamento professionale
dr.ssa Nadia Cordero